ORDINANZA DELLA CORTE DEL 26 SETTEMBRE 1984 [1]

Partito ecologico «Les Verts» contro Parlamento europeo

Causa 295/83

Massime

Ricorso d'annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente ed individualmente — Atti che fanno parte della procedura di bilancio

(Trattato CEE, art. 173; Regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, art. 1, 1° comma)

Come si desume dall'art. 1, 1° comma, del regolamento finanziario, il quale definisce il bilancio come l'atto che prevede ed autorizza preventivamente, ogni anno, le entrate e le spese prevedibili delle Comunità, il procedimento di approvazione del bilancio si risolve in una semplice autorizzazione ad impegni di spesa. Una persona fisica o giuridica non può quindi, in alcun caso, essere direttamente riguardata dagli atti che rientrano in detto procedimento. Essa potrebbe esserlo eventualmente solo dagli atti adottati per l'esecuzione del bilancio.

Nella causa 295/83

PARTITO ECOLOGICO «LES VERTS» (I Verdi), associazione senza scopo di lucro,

ricorrente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO,

convenuto,

1 — Lingua processuale: il francese.

causa avente ad oggetto una domanda di annullamento della

— decisione del Parlamento europeo 27 ottobre 1983 che modifica ed adotta il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984;

— decisione del Parlamento europeo 19 e 20 dicembre 1983 che modifica ed adotta il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 in seconda lettura.

1. Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 28 dicembre 1983, il partito ecologico «I Verdi», associazione senza scopo di lucro, ha promosso, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso mirante all'annullamento della decisione del Parlamento europeo del 27 ottobre 1983 che modifica ed adotta il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 e della decisione del Parlamento europeo del 19 e 20 dicembre 1983 che modifica ed adotta il bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1984 in seconda lettura.

2. Il ricorrente impugna gli atti summenzionati in quanto approvano un bilancio nel quale si contemplano crediti destinati alla «preparazione delle prossime elezioni europee». Si tratta della voce 3708 che si inserisce nella sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. Si riscontra per la prima volta nel bilancio per l'esercizio 1982. Questa disposizione è accompagnata da un commento che precisa che detto «stanziamento è destinato a coprire il co-finanziamento della preparazione delle informazioni concernenti le seconde elezioni dirette nel 1984, conformemente alla decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 12 ottobre 1982».

3. A norma dell'art. 18 del regolamento finanziario 21 dicembre 1977 (GU L 356, pag. 7) il Parlamento ha facoltà di eseguire le sezioni del bilancio che lo riguardano. Il ricorrente teme che esso si avvalga di questa facoltà per avvantaggiare i partiti rappresentati nel Parlamento eletto nel 1979 a detrimento dei partiti che non vi erano rappresentati, allorché si tratterà di rimborsare le spese di partecipazione alla campagna elettorale del 1984. Questo timore si fonda du una decisione dell'ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 29 settembre 1983 (GU C 293, pag. 1), che sostituisce quella del

12 ottobre 1982, che stabilisce il criterio di ripartizione dei crediti rientranti nella voce 3708 del bilancio generale delle Comunità europee. In base a detta decisione, il 31 % di detti crediti verrebbe distribuito ai partiti politici che avranno partecipato alle elezioni 1984, mentre il residuo 69 % verrebbe suddiviso tra i partiti rappresentati al Parlamento europeo eletto nel 1979.

4. Con domanda incidentale presentata a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura, il Parlamento ha sollevato un'eccezione di irricevibilità e chiesto alla Corte di pronunciarsi su questo punto senza procedere all'esame del merito.

5. Pur ammettendo che i suoi atti ad indole decisoria possano venir impugnati per annullamento, il Parlamento osserva che il ricorrente non è individualmente e direttamente toccato dagli atti che esso adotta nell'ambito del procedimento d'approvazione del bilancio.

6. Il ricorrente, nel suo ricorso, sostiene che le decisioni impugnate lo toccano individualmente e direttamente, in quanto hanno l'effetto di versare aiuti finanziari a partiti politici che sono suoi avversari.

7. Questo argomento del ricorrente non può venir accolto. Infatti, l'art. 1, n. 1, del regolamento finanziario 21 dicembre 1977 definisce il bilancio come «l'atto che prevede ed autorizza preventivamente, ogni anno, le entrate e le spese prevedibili delle Comunità». Il procedimento d'approvazione del bilancio si risolve in una semplice autorizzazione ad impegni di spesa. Una persona fisica o giuridica non può quindi, in ogni caso, essere direttamente toccata dagli atti che rientrano in questo procedimento. Un pregiudizio potrebbe venir apportato al singolo eventualmente solo dagli atti adottati in esecuzione di detto bilancio.

8. Poiché dal fascicolo emergono tutti gli elementi di giudizio necessari alla pronuncia, non si è ritenuto necessario procedere anche all'audizione delle difese orali delle parti. Si deve quindi rilevare, in applicazione degli artt. 173 del trattato CEE e 91 del regolamento di procedura, che il ricorso è stato promosso da una persona giuridica che non era direttamente toccata dagli atti impugnati e che per questo motivo è irricevibile.

Per questi motivi,

sentito il giudice relatore,

sentito l'avvocato generale,

LA CORTE,

composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, T. Koopmans, K. Bahlmann e Y. Galmot, presidenti di sezione, A. O'Keeffe, G. Bosco, O. Due, U. Everling e R. Joliet, giudici,

avvocato generale: G. F. Mancini
cancelliere: P. Heim

così dispone:

1° Il ricorso è irricevibile.

2° Le spese del procedimento sono poste a carico del ricorrente.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente

A. J. Mackenzie Stuart